SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 24 giugno 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» . . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché . . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Fabio Bisacchi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard . . . . . Pag. 7

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. John Edward Nelson, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine . . . . . Pag. 8

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Euan Robert Wright, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine . . . . . Pag. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, undicesima e dodicesima tranche . . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 maggio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale coop. portabagagli. (Decreto n. 43525) . . . . Pag. 12

DECRETO 10 giugno 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza del sindacato U.I.L., di Macerata . . . . Pag. 13

DECRETO 11 giugno 2008.

Rettifica al decreto 31 marzo 2008, relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministero della salute del 26 aprile 2007 . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 giugno 2008.

Modifica del decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera» . . . . Pag. 15

DECRETO 12 giugno 2008.

Inserimento delle garanzie ammesse, ai sensi della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per le finalità di cui alla legge n. 237/1993, articolo 1, comma 1-*bis* . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza della giustizia tributaria

DELIBERAZIONE 10 giugno 2008.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria . . . . . . Pag. 16

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero delllo sviluppo economico) e la società Mediterraneo Villages S.p.A. (Deliberazione n. 15/2008). Pag. 17

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e La Nuova Concordia S.r.l. - III aggiornamento. (Deliberazione n. 39/2008) . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Conflaj S.c. a r.l. (Consorzio Florovivaistico Agroambientale dello Jonio) - Aggiornamento. (Deliberazione n. 43/2008). Pag. 22

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il Servizio sanitario nazionale 2008. (Deliberazione n. 48/2008). . . . . . . Pag. 26

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Teramo . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», in Roma . . . . Pag. 29

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Sanizoo» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Liquida Sanizoo» . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolagis 50 mg» . . . . Pag. 30

Agenzia italiana del farmaco: Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina ratiopharm» . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2008.

Modifiche ai decreti direttoriali 1º aprile 2004 e 19 aprile 2004 concernenti, rispettivamente, regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica ed approvazione delle specifiche tecnico-funzionali e dei protocolli di comunicazione per la gestione di tale modalità di gioco, e fissazione della data di applicazione delle disposizioni di cui al decreto 1º aprile 2004.

08A04419

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 24 giugno 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinchè proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

i) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

Il Presidente: SCHIFANI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 6).

Presentato ai senatori TOFANI, TREU, ROILO, MORRA, e MAURO il 22 maggio 2008.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 29 maggio 2008, previ pareri della 1ª, 2ª, 5ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nelle sedute del 10 e 11 giugno 2008.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2008 (Doc. XXII, n. 6/*A* - relatore senatore CASTRO).

Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 24 giugno 2008.

08A04668

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato on. Bonaiuti le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 29

08A04656

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Crimi le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio in materia di sport. In particolare sono delegati i seguenti compiti e funzioni:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;

e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 28

08A04657

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Giovanardi le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 maggio 2008, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Sottosegretario è delegato:

a) a promuovere e raccordare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il raccordo ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;

d) a promuovere e raccordare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

e) a promuovere e raccordare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) a promuovere e raccordare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

g) a promuovere e a raccordare le attività in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

Il Sottosegretario è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il Sottosegretario è responsabile delle attività del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Sottosegretario esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Art. 4.

Il Sottosegretario è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

Art. 5.

Al Sottosegretario sono delegate le funzioni relative alla promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Sottosegretario esercita le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Art. 7.

Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Sottosegretario rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi

competenza in materia di tutela della famiglia e nelle altre materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa comunitaria.

Art. 8.

Nelle materie oggetto del presente decreto il Sottosegretario è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 9.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente decreto il Sottosegretario si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 25

08A04658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2008.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2007, recante istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Gianfranco Micciché è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Micciché le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché sono delegate in particolare le funzioni di supervisione delle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di investimenti pubblici e affari economici, ivi incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento anche alla finanza pubblica, nonché di monitoraggio e di valutazione degli andamenti economici, anche ai fini della verifica da parte del competente Ministro degli obiettivi economici-finanziari programmati.

Il Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Micciché è nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Per l'adempimento delle funzioni delegate il Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Micciché coordina, indirizza ed utilizza l'attività del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché di altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalità della programmazione economica e per l'attuazione delle relative politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 79

08A04659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Fabio Bisacchi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL RESPONSABILE VICARIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cha ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di politiche giovanili e di attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al Ministro on. Giovanna Melandri è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on. Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 e successive modifiche, istitutivo della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2007, con cui si proroga al 30 aprile 2008 la struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2008 l'incarico di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive» conferito al dott. Roberto Giovanni Marino;

Visto il decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, art. 10, comma 1, che prevede che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri decadono, ove non confermate, trenta giorno dopo il giuramento del nuovo governo;

Considerato che l'incarico del dott. Roberto Giovanni Marino cessa il 30 aprile 2008 e che l'interessato non ha prestato il consenso ad una ulteriore proroga dell'incarico;

Visto il decreto del 30 aprile 2008, con il quale sono attribuite all'arch. Maria Grazia Bellisario le funzioni vicarie di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive», fino alla data di decadenza della struttura stessa e con il quale è attribuita all'arch. Maria Grazia Bellisario la titolarità del centro di responsabilità n. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Politiche giovanili e attività sportive»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 15 dicembre 2000 che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 9 gennaio 2008, come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio nazionale maestri di sci italiani;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di snowboard conseguito in Germania in data 14 marzo 1999 dal sig. Fabio Bisacchi, nato a Amsterdam (Paesi Bassi) il 20 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Il sig. Fabio Bisacchi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di snowboard previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il responsabile vicario: BELLISARIO

08A04565

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. John Edward Nelson, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL RESPONSABILE VICARIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cha ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di politiche giovanili e di attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al Ministro on. Giovanna Melandri è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on. Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 e successive modifiche, istitutivo della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2007, con cui si proroga al 30 aprile 2008 la struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2008 l'incarico di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive» conferito al dott. Roberto Giovanni Marino;

Visto il decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, art. 10, comma 1, che prevede che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri decadono, ove non confermate, trenta giorno dopo il giuramento del nuovo governo;

Considerato che l'incarico del dott. Roberto Giovanni Marino cessa il 30 aprile 2008 e che l'interessato non ha prestato il consenso ad una ulteriore proroga dell'incarico;

Visto il decreto del 30 aprile 2008, con il quale sono attribuite all'arch. Maria Grazia Bellisario le funzioni vicarie di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive», fino alla data di decadenza della struttura stessa e con il quale è attribuita all'arch. Maria Grazia Bellisario la titolarità del centro di responsabilità n. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Politiche giovanili e attività sportive»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. John Edward Nelson nato il 9 luglio 1956 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 4 febbraio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. John Edward Nelson con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nel Regno Unito dal sig. John Edward Nelson;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 4 febbraio 2005 dal sig. John Edward Nelson nato a Windlesham (Gran Bretagna) il 9 luglio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. John Edward Nelson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il responsabile vicario: BELLISARIO

08A04566

DECRETO 26 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Euan Robert Wright, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL RESPONSABILE VICARIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cha ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di politiche giovanili e di attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al Ministro on. Giovanna Melandri è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on. Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 e successive modifiche, istitutivo della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2007, con cui si proroga al 30 aprile 2008 la struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2008 l'incarico di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive» conferito al dott. Roberto Giovanni Marino;

Visto il decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, art. 10, comma 1, che prevede che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri decadono, ove non confermate, trenta giorno dopo il giuramento del nuovo governo;

Considerato che l'incarico del dott. Roberto Giovanni Marino cessa il 30 aprile 2008 e che l'interessato non ha prestato il consenso ad una ulteriore proroga dell'incarico;

Visto il decreto del 30 aprile 2008, con il quale sono attribuite all'arch. Maria Grazia Bellisario le funzioni vicarie di responsabile della struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive», fino alla data di decadenza della struttura stessa e con il quale è attribuita all'arch. Maria Grazia Bellisario la titolarità del centro di responsabilità n. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Politiche giovanili e attività sportive»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Euan Robert Wright nato il 15 agosto 1977 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 4 febbraio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2008, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita e rilevata la corrispondenza del titolo di maestro di sci alpino presentato dal sig. Euan Robert Wright con il titolo italiano, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nel Regno Unito dal sig. Euan Robert Wright.

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 4 febbraio 2005 dal sig. Euan Robert Wright, nato a Alexandria (Gran Bretagna) il 15 agosto 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Euan Robert Wright è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il responsabile vicario: BELLISARIO

08A04567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.363 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 19 aprile e 20 settembre 2007, 23 gennaio e 19 marzo 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 26 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04665

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società cooperative aderenti al Consorzio nazionale coop. portabagagli. (Decreto n. 43525).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Visti i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32823 del 16 settembre 2003 e le norme di legge e regolamentari ivi richiamate;

Vista la circolare del 20 settembre 2000, n. 64;

Vista la circolare dell'11 novembre 2003, n. 35;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli;

Visto il verbale di accordo ministeriale del 14 giugno 2007 alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Rosa Rinaldi con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007 gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto.

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007, con il quale è stata impegnata la somma di € 11.700.000,00 che grava sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1. per l'esercizio finanziario 2007;

Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 14 giugno 2007 tra le sottoindicate cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le organizzazioni sindacali di settore, con le quali è stata concordata la necessità, per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Viste le istanze presentate dalle predette società, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società;

Visto il prospetto riepilogativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento per l'anno 2007;

Ritenuto di poter autorizzare il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 655 soci lavoratori dipendenti dalle sottoindicate società cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalità di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti.

1) Soc. cooperativa portabagagli e manovalanza - stazione F.S.

Sede in Acireale - Catania; unità in Catania, per un numero massimo di cinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007.

2) Soc. cooperativa CICA service a r.l.

Sede in Genova

Unità di Genova - n. 46 lavoratori;

Unità di Alessandria - n. 4 lavoratori;

Unità di Imperia - n. 14 lavoratori;

Unità di Savona - n. 15 lavoratori;

Per un numero massimo di 79 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

3) Cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l.;

Sede in Napoli; unità in Napoli, per un massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

4) Soc. cooperativa di lavoro «Tirreno» S.r.l.

Sede in Civitavecchia - Roma, unità in Civitavecchia - Roma, per un massimo di 59 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

5) Società Coop. Multiservizi Fiorentina a r.l.

Sede in Firenze, unità in Firenze, per un massimo di ottantuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

6) Soc. Cooperativa Portabagagli Stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei;

Sede in Napoli;

Unità in Napoli - n. 191 lavoratori;

Unità di Salerno - n. 2 lavoratori,

per un numero massimo di 193 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

7) Soc. Cooperativa Portabagagli a r.l. Stazione Ferroviaria di Siracusa.

Sede in Siracusa, unità di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di 12 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

8) Cooperativa Portabagagli alle Stazioni di Roma

Sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 109 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

9) Soc. Cooperativa Fattorini Stazioni P.N. e P.S. a r.l.

Sede Torino, unità di Torino, per un massimo di 60 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

10) Mult.Ser.Fer. Soc. Coop. Multiservizi Ferroviari

Sede in Villa San Giovanni - Reggio Calabria, unità in Villa San Giovanni - Reggio Calabria, per un massimo di 19 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

11) Cooperativa Portabagagli «La Vigile»

Sede in Civitavecchia - Roma, unità in Civitavecchia - Roma; per un massimo di 7 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

13) Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli

Sede in Palermo, unità di Palermo, per un massimo di 10 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

L'I.N.P.S. opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.

Art. 3.

L'I.N.P.S. non è autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 6078/1996, dal momento che le relative disponibilità finanziarie non sono più disponibili.

Art. 4.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al sopra richiamato decreto interministeriale n. 41826 del 3 ottobre 2007 ed il conseguente onere complessivo, pari ad € 5.076.570,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A04592

DECRETO 10 giugno 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza del sindacato U.I.L., di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione;

Vista la nota prot. n. 6442 del 12 maggio 2008 con la quale il sindacato U.I.L. di Macerata ha provveduto a designare il signor Ioannisci Gianluca quale membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in sostituzione del signor Gianfranco Cammertoni dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Ioannisci Gianluca, nato a Milano il 14 febbraio 1981 e residente a Macerata in piazza Mazzini, 11 è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza del sindacato U.I.L. di Macerata in sostituzione del signor Gianfranco Cammertoni dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Macerata, 10 giugno 2008

Il direttore: DAMIANI

08A04443

DECRETO 11 giugno 2008.

Rettifica al decreto 31 marzo 2008, relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministero della salute del 26 aprile 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 31 marzo 2008 che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministero della salute del 26 aprile 2007 relativo all'iscrizione della sostanza attiva metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che alla riga 2 dell'allegato al citato decreto 31 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 5 giugno 2008, è stato erroneamente riportato il sottoindicato prodotto fitosanitario contenente la sola sostanza attiva epoxiconazole e non metiocarb.

Reg n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa	Sostanza attiva
11597	Opus	20/02/2003	Basf Italia S.p.A.	Epoxiconazole

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 31 marzo 2008;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 31 marzo 2008 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 2 relativa al prodotto fitosanitario Opus dell'impresa Basf Italia S.p.A. registrato al n. 11597 in data 20 febbraio 2003;

Reg n.	Prodotto fitosanitario	Data registrazione	Impresa	Sostanza attiva
11597	Opus	20/02/2003	Basf Italia S.p.A.	Epoxiconazole

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A04505

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2008.

Modifica del decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera»;

Vista la nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 891, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 891;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 10 novembre 2006 alla denominazione «Marroni del Monfenera», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 5 giugno 2008, numero di protocollo 891 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04568

DECRETO 12 giugno 2008.

Inserimento delle garanzie ammesse, ai sensi della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per le finalità di cui alla legge n. 237/1993, articolo 1, comma 1-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis* della predetta legge che prevede l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore della richiamata legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, dei curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visti i risultati dell'istruttoria svolta secondo i criteri e le modalità prefissati dal decreto ministeriale 80161/94 e dalla circolare n. 17/94, riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Vista la circolare n. 80816 del 26 luglio 1995, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1995 al registro n. 2, foglio n. 180, pubblicata il 13 settembre 1995 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 214 con la quale è stato disposto di portare a conoscenza i risultati istruttori, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - di apposito provvedimento recante detti risultati;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze, presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*, riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1995, n. 81424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale, in relazione ad alcune modifiche apportate all'elaborato del 30 giugno 1995 sopra richiamato, è stato approvato il nuovo elaborato del 30 novembre 1995, ferme restando le altre disposizioni riportate nel citato decreto ministeriale n. 83667/95;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, all'art. 26, comma 4, ha previsto, previa ripresentazione di apposita istanza da parte dei garanti, l'ammissione delle

garanzie, a suo tempo escluse con il codice «D4» ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3 allegati al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per le finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1, comma 1-*bis*, rifinanziata dall'art. 126 della legge 21 dicembre 2000, n. 388;

Viste le istanze presentate dai garanti, ai sensi della citata legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerato che, sulla base dei criteri contenuti nel predetto decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono risultate ammissibili unicamente le istanze presentate dai soci della Cooperativa «La Buona Terra» con sede in S.Pietro Vernotico (Brindisi) e della Cantina Sociale Mariblea con sede in Ispica (Ragusa);.

Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto previsto nel richiamato art. 26, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Decreta:

Art. 1.

Sono inserite, per le finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 1, comma 1-*bis*, in coda all'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, le garanzie prestate dai soci delle seguenti cooperative, a favore delle cooperative stesse, per finanziamenti concessi dai creditori a fianco di ciascuno indicati:

Cooperativa	Sede	Socio istante	Creditore
La Buona Terra	S. Pietro Vernotico	Arnese Luigi	Refind
Cant. Soc. Mariblea	Ispica	Cataudella Pietro	Banco Di Sicilia

Art. 2.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 10 giugno 2008.

Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 10 giugno 2008; composto come da verbale in pari data;

Vista la delibera del 27 novembre 2007, con la quale è stato istituito il Comitato per le pari opportunità;

Viste le delibere del 22 gennaio 2008 e 19 febbraio 2008, con le quali è stata approvata la modifica del regolamento interno del Consiglio con l'inserimento dell'art. 7-*bis* (Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 14 febbraio 2008 e parziale rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 15 marzo 2008;

Rilevato che il comma 2, dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno prevede che il Comitato sia costituito da nove componenti;

Rilevato, altresì, che il comma 2, lettera *b)* dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno indica tra i componenti del Comitato quattro giudici donna designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari;

Ritenuto che il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di aumentare di tre unità il numero dei componenti di cui al comma 2, lettera *b)* dell'art. 7-*bis* del Regolamento interno;

Delibera:

di approvare la seguente modifica del Regolamento: il comma 2, lettera *b)* dell articolo 7-*bis* viene così modificato:

«sette giudici donna designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2008

Il presidente: GARGANI

08A04545

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero delllo sviluppo economico) e la società Mediterraneo Villages S.p.A. (Deliberazione n. 15/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico-alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005) con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società Mediterraneo Villages S.p.A., per investimenti nel settore turistico, da realizzarsi in Sicilia, nelle province di Trapani e Ragusa, aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Viste le note n. 0001638 del 29 gennaio 2008 e n. 0005738 del 30 gennaio 2008 con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalla rinuncia e dalla esclusione dalle agevolazioni per due iniziative beneficiarie e alla rimodulazione degli investimenti e delle agevolazioni per le altre iniziative in corso.

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 293 del 10 agosto 2003 e n. 381 dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Mediterraneo Villages S.p.A., per la realizzazione di strutture turistico-ricettive in Sicilia, nelle province di Trapani e di Ragusa, aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E..

2. Gli investimenti ammessi sono pari a 104.728.000 euro e prevedono n. 3 iniziative imprenditoriali, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, illustrate nella citata tabella 1, è determinato in 31.379.872 euro, di cui 21.965.910 euro a carico dello Stato e 9.413.962 euro a carico della regione Siciliana.

4. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 394,8 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 87/2004.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 190

Tabella 1

Contratto di programma: Mediterraneo Villages S.p.A.

Iniziativa	Localizzazione	Investimenti	Intensità Max Agevolazioni	% Agevolazione rispetto al Max concedibile	Agevolazioni	Occupazione	Descrizione interventi
		euro			euro	U.L.A.	
Complesso Turistico S. Vito lo Capo	S. Vito lo Capo (TP)	16.982.000	ESN 35%	69,746	4.758.678	110,5	Ristrutturazione e recupero edificio già esistente
Complesso turistico Kamarina	Ragusa	46.481.000	ESN 35%	67,857	14.120.941	144,1	Recupero e ampliamento manufatti già esistenti
Complesso turistico Tre Fontane	Campobello di Mazzara (TP)	41.265.000	ESN 35%	72,025	12.500.253	140,2	Nuova struttura
TOTALE		104.728.000			31.379.872	394,8	

08A04666

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e La Nuova Concordia S.r.l. - III aggiornamento. (Deliberazione n. 39/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e

procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 16 ottobre 1997, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/1997), successivamente modificata con delibera 21 dicembre 2001, n. 125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2002) e delibera 27 maggio 2005, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora tra il Ministero dello sviluppo economico) e la Nuova Concordia S.r.l., che prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Castellaneta Marina (Taranto) per un importo complessivo pari a 261.938.890 euro, di cui 3.877.720 euro per infrastrutture, agevolazioni, interamente a carico dello Stato, pari a 129.614.870 euro, di cui 3.877.720 euro relativi ad infrastrutture e una occupazione pari a 1.574 unità (820 fisse e 754 stagionali);

Vista la nota n. 0004248 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con riferimento al ridimensionamento dell'occupazione generata per le cinque iniziative realizzate e all'emissione dei decreti dirigenziali di revoca delle agevolazioni per tre iniziative originariamente previste;

Considerato che avverso tali procedure di revoca attualmente in corso un contenzioso di fronte al TAR del Lazio e che, in attesa della definitiva risoluzione di predetto contenzioso, da parte dello stesso Ministero dello sviluppo economico, si ritenuto di non poter proporre a questo Comitato una revoca definitiva delle agevolazioni concesse;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Nuova Concordia S.r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nell'area di Castellaneta Marina (Taranto), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. per un importo pari a 261.938.890 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica pari a 129.339.555 euro, interamente a carico dello Stato.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 527,2 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera n. 45/2005.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del Contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 181

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA NUOVA CONCORDIA S.R.L. - III Aggiornamento

INIZIATIVE	INVESTIMENTI	AGEVOLAZIONI	OCCUPAZIONE	NOTE
	euro	euro	U.L.A.	
Medusa 1 / Dunonda	***13.215.900***	***5.064.150***	***34***	***DECR. REVOCA N. CP001688 del 5/03/2007***
Medusa 2 / Calanè	22.094.300	10.426.976	65,3	
Medusa Golf / Pineta Golf	***38.464.310***	***17.509.570***	***97***	***DECR. REVOCA N. CP001686 del 5/03/2007***
FEC / Felisia	31.305.420	16.240.480	27,4	
Villaggio Bungalow / Alborea	23.541.580	10.881.220	51,2	
Albergo Centrale e Centro Congressi	***33.463.970***	***15.343.120***	***128***	***DECR. REVOCA N. CP001687 del 5/03/2007***
Albergo Talassoterapia / Kalidria	23.671.740	10.964.840	72,6	
Parco a tema / Felifonte	72.303.950	39.031.479	51,7	
TOTALE	**258.061.170**	**125.461.835**	**527,2**	
INFRASTRUTTURE	3.877.720	3.877.720		
TOTALE GENERALE	**261.938.890**	**129.339.555**	**527,2**	

08A04569

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Conflaj S.c. a r.l. (Consorzio Florovivaistico Agroambientale dello Jonio) - Aggiornamento. (Deliberazione n. 43/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte

dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201/2005), modificata con delibera 2 dicembre 2005 n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117/2006), con le quali stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Conflaj S.c.ar.l. che prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti florovivaistici, turistici e industriali, nella regione Sicilia, comuni di Giarre (Catania), Riposto (Catania), Acireale (Catania), Aci S. Antonio (Catania) e Lentini (Siracusa), aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., per un importo complessivo pari a 47.325.046 euro, agevolazioni finanziarie pari a 20.380.728 euro, di cui 14.266.510 euro a carico dello Stato e i restanti 6.114.218 euro a carico della regione Siciliana;

Tenuto conto che nella seduta del 29 novembre 2007, il Comitato ha assunto una delibera relativa all'aggiornamento del suindicato contratto di programma alla quale, in seguito al successivo riscontro di significative discrasie di carattere tecnico-economico della proposta presentata, si è ritenuto di non dover dare seguito;

Vista la nota n. 0004137 del 21 marzo 2008 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con riferimento alla rinuncia da parte di una società beneficiaria, e alla rimodulazione di alcuni investimenti ammessi nell'ambito del contratto di programma in oggetto;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Conflaj S.c.ar.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti nei comuni di Giarre (Catania), Riposto (Catania) e Lentini (Siracusa), aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. per un importo complessivo pari a 53.452.900 euro, così come indicato nelle allegate tabelle 1 e 2, che fanno parte integrante della presente delibera e che sostituiscono integralmente le tabelle 1 e 2 allegate alla delibera n. 132/2005.

2. Gli investimenti sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) - 19.235.900,00 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) - 23.468.000,00 euro;

investimenti alla ricerca e allo sviluppo (capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000) - 2.992.000,00 euro;

investimenti nel settore industriale (L. 488/92) - 2.058.000,00 euro;

investimenti nel settore turistico (L. 488/92) - 5.699.000,00 euro.

3. Le agevolazioni, a titolo di contributo in conto capitale, ammontano complessivamente a 19.128.920 euro, di cui 13.390.244 euro a carico dello Stato e 5.738.676 euro a carico della regione Siciliana.

4. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 119 U.L.A. (unità lavorative annue).

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere n. 15/2005 e n. 132/2005.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 168

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONFLAJ

(valori in euro)

Soggetto proponente	Località	Investimenti ammissibili (in euro)	Regime d'aiuto 729/A/2000												Totale onere finanza pubblica (in euro)	ULA	TIPO DI INTERVENTO
			Investimenti agricoli - tab.1				Trasformazione e commercializzazione - tab.2				Ricerca e sviluppo - tab.5						
			Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibi le	Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibi le	Investimenti (in euro)	Onere finanza pubblica (in euro)	Misura agevolazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibi le			
Consorzio Conflaj	Giarre (CT) Riposto (CT)	**2.992.000,00**									2.992.000,00	2.131.230,00	100%	80%	**2.131.230,00**	7	Ricerca e sviluppo
Piante Faro di Venerando Faro	Giarre (CT) Riposto (CT)	**31.567.000,00**	10.623.000,00	2.646.850,00	40%	80%	20.944.000,00	8.046.780,00	50%	80%					**10.693.630,00**	57	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria e coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra.
Flora Faro di Michele e Mario Faro	Lentini (SR) Riposto (CT)	**5.877.900,00**	4.224.900,00	1.245.230,00	40% + 5% (*)	80%	1.653.000,00	373.610,00	50%	80%					**1.618.840,00**	**20**	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
Botanica S.r.l.	Giarre (CT)	**5.259.000,00**	4.388.000,00	1.479.450,00	40% + 5% (*)	80%	871.000,00	313.680,00	50%	80%					**1.793.130,00**	**21**	Coltivazioni specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
TOTALE 729 /A		**45.695.900,00**	**19.235.900,00**	**5.371.530,00**			**23.468.000,00**	**8.734.070,00**			**2.992.000,00**	**2.131.230,00**			**16.236.830,00**	**105**	

(*) L'onere è stato elevato al 45% ESL poiché trattasi di azienda con giovane agricoltore di cui all'art. 8 del regolamento CE 1257/1999

TABELLA 2

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONFLAJ

(valori in euro)

Soggetto proponente	Località	Classificazione area		Regime d'aiuto 488/92					Onere per la finanza pubblica	ULA	TIPO DI INTERVENTO
				Investimenti totali	Legge 488/92	Misura agevolazione ESL% + ESN%	Classificazione impresa	% Contributo rispetto al massimo ammissibile			
Botanica S.r.l.	Giarre (CT)	Obiettivo 1		5.699.000,00	Turismo	(ESN 35% + ESL 15%)	PMI	80%	1.934.700,00	11	Struttura congressuale
Botanica S.r.l.	Riposto (CT)	Obiettivo 1		2.058.000,00	Industria	(ESN 35% + ESL 15%)	PMI	80%	957.390,00	3	Fabbricazione di prodotti chimici
TOTALE 488/92				7.757.000,00					2.892.090,00	14	

RIEPILOGO Contratto di programma	investimenti	agevolazioni	occupazione
Agricoli (729/A/2000) TAB. 1	19.235.900,00	5.371.530,00	
Trasformazione (729/A/2000) TAB. 2	23.468.000,00	8.734.070,00	105
Ricerca e sviluppo (729/A/2000) TAB. 5	2.992.000,00	2.131.230,00	
TOTALE 729/A/2000	**45.695.900,00**	**16.236.830,00**	
TURISMO (L. 488/92)	5.699.000,00	1.934.700,00	14
INDUSTRIA (L. 488/92)	2.058.000,00	957.390,00	
TOTALE 488/92	**7.757.000,00**	**2.892.090,00**	
TOTALE GENERALE	**53.452.900,00**	**19.128.920,00**	**119**

08A04570

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il Servizio sanitario nazionale 2008. (Deliberazione n. 48/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e può vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, commi 143 e 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che determina in 99.082.000.000 di euro, per l'anno 2008, il livello della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo Stato;

Visti gli articoli 2, comma 377 e 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che stabilisce che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato per l'anno 2008 rispettivamente di 834.000.000 di euro per l'abolizione della quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 661.000.000 di euro a copertura dei maggiori oneri contrattuali per il personale per il biennio economico 2006-2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge sopra citata n. 296/2006, che istituisce per le regioni interessate da elevati disavanzi un fondo transitorio, che per l'anno 2008 rende disponibile la somma di 850.000.000 di euro al riparto al quale si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *d)*, punto 7 della legge finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, il quale stabilisce le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Tenuto conto che per l'anno 2008 le disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale ammontano a 101.427.000.000 di euro;

Tenuto conto che la proposta del Ministro della salute prevede l'accantonamento della somma pari a 661.000.000 di euro da destinare a titolo di concorso dello Stato al finanziamento, in una fase successiva, della spesa sanitaria a copertura dei maggiori oneri contrattuali per il personale, biennio economico 2006-2007;

Vista la nota prot. n. 976 del 20 febbraio 2008, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, espressa nella seduta del 14 febbraio 2008, Rep. n. 30/CSR;

Vista la nota prot. n. D.G.PROG 0006932-P del 21 marzo 2008, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2008 tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pari a 100.577.000.000 di euro;

Delibera:

A valere sull'importo di 100.577.000.000 di euro - parte corrente - destinato al funzionamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, viene accantonata la somma di 661.000.000 di euro per le finalità indicate nelle premesse e ripartito il restante importo pari a 99.916.000.000 di euro come di seguito indicato:

1. 97.752.770.000 euro, ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, di cui:

1.1 178.974.479 euro per l'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

1.2 21.000.900 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

1.3 478.000.000 di euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali, art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e art. 1, comma 182 della legge n. 266/2005;

2. 2.163.230.000 euro a destinazione vincolata, di cui quote assegnate con la presente delibera:

2.1 10.000.000 di euro per il contratto IZS;

2.2 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia;

2.3 221.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993);

2.4 134.000.000 di euro per il concorso al finanziamento della Croce rossa italiana;

2.5 50.000.000 di euro per la regione Lazio (Ospedale Bambino Gesù), art. 1, comma 796, lettera *a)*, legge n. 296/2006, e successive modificazioni;

2.6 resta accantonata in attesa di successive proposte di riparto da parte del Ministro della salute la somma di 1.741.390.000 euro di cui:

2.6.1 1.369.000.000 di euro, per l'attuazione di specifici obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale 2006-2008, ai sensi dell'art. 1, comma 34, legge n. 662/1996;

2.6.2 2.500.000 euro, per pagamento delle rate di mutui pre-riforma;

2.6.3 173.010.000 euro per concorso al finanziamento degli specializzandi;

2.6.4 3.550.000 euro per provvidenze economiche agli Hanseniani;

2.6.5 4.390.000 euro per prevenzione e cura fibrosi cistica;

2.6.6 30.990.000 euro per assistenza extracomunitari;

2.6.7 30.152.000 euro per fondo esclusività;

2.6.8 38.735.000 euro per borse di studio triennali per medici di medicina generale;

2.6.9 40.000.000 di euro per indennità di abbattimento emergenza veterinaria;

2.6.10 49.063.000 euro per prevenzione AIDS.

Le predette somme sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 203

Allegato

RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 2008 PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(importi in unità di euro)

Regioni e P.A.	Fabbisogno indistinto 2008	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	Stima IRAP 2008 Dipartimento Politiche Fiscali	Stima Addizionale IRPEF 2008 Dipartimento Politiche Fiscali	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Disponibilità di cassa (senza mobilità)	Mobilità sanitaria TOTALE (infraregionale - "Bambino Gesù" - ACISMOM)	Disponibilità di cassa (con mobilità)	Contratto per IZS 2007	Medicina penitenziaria	Totale per cassa alle regioni	Finanziamento I.Z.S.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
PIEMONTE	7.426.313.238	167.095.971		2.756.036.678	507.844.185	3.997.336.403		7.261.217.267	-6.621.882	7.254.595.385	1.003.000	853.000	7.256.451.385	22.185.243
VALLE D'AOSTA	209.802.974	4.341.336	106.021.716	84.196.583	15.243.339			99.439.922	-18.415.221	81.024.701		44.000	81.068.701	
LOMBARDIA	15.613.281.208	344.688.926		8.460.646.153	1.226.057.597	5.581.888.532		15.268.592.282	420.546.743	15.689.139.025	2.491.000	820.000	15.692.450.025	46.066.088
P.A. BOLZANO	804.184.516	17.089.038	359.524.180	368.126.076	59.445.222			427.571.298	4.986.575	432.557.873		38.000	432.595.873	
P.A.TRENTO	828.484.240	17.328.157	427.155.506	325.490.055	58.510.523			384.000.578	-19.178.089	364.822.489		48.000	364.870.489	
VENETO	7.783.120.702	187.978.900		3.341.289.941	489.327.582	3.764.524.278		7.595.141.802	104.611.655	7.699.753.456	1.350.000	363.000	7.701.466.456	27.647.977
FRIULI	2.084.724.028	47.484.584	1.135.599.952	759.967.598	141.671.894			901.639.492	7.834.473	909.473.964		160.000	909.633.964	
LIGURIA	2.969.892.230	62.729.872		808.183.571	187.211.376	1.911.767.411		2.907.162.358	1.617.916	2.908.780.274		307.000	2.909.087.274	
EMILIA ROMAGNA	7.222.899.720	171.955.829		3.079.240.179	515.511.738	3.456.191.975		7.050.943.891	344.159.095	7.395.102.986		510.000	7.395.612.986	
TOSCANA	6.257.390.913	138.369.096		2.162.747.894	385.573.734	3.570.700.189		6.119.021.817	107.010.700	6.226.032.517		391.000	6.226.423.517	
UMBRIA	1.501.273.663	34.031.402		373.242.152	80.784.204	1.013.215.905		1.467.242.261	777.065	1.468.019.326	787.000	111.000	1.468.917.326	16.438.447
MARCHE	2.605.634.270	57.467.177		799.857.863	148.654.084	1.599.655.146		2.548.167.093	-44.491.050	2.503.676.043		106.000	2.503.782.043	
LAZIO	8.861.800.897	162.193.247		4.183.104.945	655.945.206	* 3.910.557.499		8.749.607.650	-62.869.118	8.686.738.532	1.103.000	782.000	8.688.623.532	22.481.967
ABRUZZO	2.168.359.313	41.537.068		488.332.311	111.568.221	1.526.921.713		2.126.822.245	-6.333.562	2.120.488.683	875.000	212.000	2.121.575.683	16.361.189
MOLISE	540.173.517	12.952.736		43.150.605	25.985.724	458.084.451		527.220.781	36.327.591	563.548.372		45.000	563.593.372	
CAMPANIA	9.230.437.819	163.215.831		1.517.151.393	346.454.082	7.203.616.513		9.067.221.988	-313.065.916	8.754.156.072	428.000	507.000	8.755.091.072	17.858.003
PUGLIA	6.581.380.936	113.350.898		1.082.813.982	207.990.913	5.177.225.143		6.468.030.038	-222.316.180	6.245.713.858	529.000	551.000	6.246.793.858	16.250.500
BASILICATA	994.355.897	16.926.354		71.718.655	38.652.385	867.058.503		977.429.543	-30.188.171	947.241.372		53.000	947.294.372	
CALABRIA	3.305.270.651	47.418.994		183.740.000	157.964.838	2.916.146.820		3.257.851.657	-224.172.346	3.033.679.311		190.000	3.033.869.311	
SICILIA	8.043.735.252	128.084.893	3.546.482.873	1.582.896.690	305.994.881		2.480.275.915	4.369.167.487	-209.719.524	4.159.447.963	721.000	434.000	4.160.602.963	17.924.465
SARDEGNA	2.718.254.016	45.917.138	1.923.149.030	626.044.621	123.143.227			749.187.848	-70.476.133	678.711.715	713.000	315.000	679.739.715	17.786.121
B. GESU'									178.974.479	178.974.479			178.974.479	
A.C.I.S.M.O.M.									21.000.900	21.000.900			21.000.900	
TOTALE	97.752.770.000	1.962.157.447	7.497.933.257	33.097.977.944	5.789.534.954	46.954.890.482	2.480.275.915	88.322.679.296	0	88.322.679.296	10.000.000	6.840.000	88.339.519.296	221.000.000
ENTRATE REGIONALI								9.480.090.704					9.480.090.704	

	(1)	(8)	(13)
Contratto per IZS (**)	10.000.000	10.000.000	
Med. Penitenziaria	6.840.000	6.840.000	
IZS (**)	221.000.000	221.000.000	221.000.000
CRI (**)	134.000.000	134.000.000	134.000.000
Altre Vincolate	1.791.390.000	1.741.390.000	1.741.390.000
di cui:	di cui:	di cui:	di cui:
Mutui pre-riforma (**)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Specializzandi (**)	173.010.000	173.010.000	173.010.000
Hanseniani	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Fibrosi Cistica	4.390.000	4.390.000	4.390.000
Extracomunitari	30.990.000	30.990.000	30.990.000
Fondo esclusività	30.152.000	30.152.000	30.152.000
Borse Studio Medici Medic generale	38.735.000	38.735.000	38.735.000
indennità di abbattimento	40.000.000	40.000.000	40.000.000
AIDS	49.063.000	49.063.000	49.063.000
Lazio (Bambino Gesù)	50.000.000		
progetti di piano	1.369.000.000	1.369.000.000	1.369.000.000
TOTALE FABBISOGNO	99.916.000.000	99.916.000.000	99.916.000.000

(*) Compresi i 50 milioni alla regione Lazio per l'Ospedale Bambino Gesù.

(**) somme erogate a carico del Bilancio dello Stato per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie

08A04667

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO-L'AQUILA

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della Direzione dell'Agenzia del Territorio - per l'attivazione delle Direzioni regionali - che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003 poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista l'autorizzazione della Corte d'appello di L'Aquila prot.n 975/41/P-DPS del 14 maggio 2008, ai sensi dell'art. 2681 codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Visto il decreto del 14 giugno 2007 - del direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia - relativo alla nuova automazione dei Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 20955/1430 del 14 marzo 2008 dell'Agenzia del Territorio Direzione centrale organizzazione e sistemi informatici con la quale viene considerata necessaria la chiusura al pubblico, dei Servizi di pubblicità immobiliare, nei due giorni anteriori alla data del 5 giugno 2008 di attivazione;

Vista la richiesta prot. n 3258 dell'11 aprile 2008 dell'Ufficio provinciale di Teramo;

Verificato che il mancato funzionamento è da attribuirsi alle novità di automazione introdotte e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio di Teramo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Abruzzo - L'Aquila - il quale con nota prot.n 265/2008 U.G.C. del 29 aprile 2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta

la chiusura, per mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Teramo, nei giorni 3 e 4 giugno 2008, per le motivazioni in premessa.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 giugno 2008

Il direttore: RONCONI

08A04442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», con sede in Roma.

08A04348

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Sanizoo».

Estratto provvedimento n. 164 del 20 maggio 2008

Medicinale veterinario SULFADIMETOSSINA 20% SANIZOO.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103355018;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103355020.

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 4 mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a 12 ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (12 mesi). L'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura e dopo diluizione deve essere effettuata entro centottana giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Liquida Sanizoo».

Estratto provvedimento n. 165 del 20 maggio 2008

Medicinale veterinario SULFADIMETOSSINA 20% LIQUIDA SANIZOO.

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103354015;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103354027.

Titolare: Sanizoo S.r.l., via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza) - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, validità miscela. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 4 mesi e del periodo di validità dopo diluizione pari a 6 ore, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (12 mesi). diluizione deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04374

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolagis 50 mg»

Decreto n. 32 del 22 maggio 2008

Procedura decentrata N. FR/V/0172/00l/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario DOLAGIS 50 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società Laboratoires Sogeval, 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Rappresentata in italia da: Fort Dodge Animal Health con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione con 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103892016;

confezione con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103892028.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Carprofen 50,00 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

nel cane: riduzione dell'infiammazione e del dolore causati da disturbi muscolo-scheletrici e malattie muscolari degenerative.

Come trattamento analgesico parenterale nel controllo del dolore post-operatorio.

Validità: 18 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04376

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina ratiopharm»

Estratto determinazione n. 878 del 18 giugno 2008

Medicinale: BETAISTINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 - 89079 Ulm Germania.

Confezioni:

8 mg compresse 30 compresse in biister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189015/M (in base 10) 14FFYR (in base 32);

8 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189027/M (in base 10) 14FFZ3 (in base 32);

8 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189039/M (in base 10) 14FFZH (in base 32);

8 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189041/M (in base 10) 14FFZK (in base 32);

8 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189054/M (in base 10) 14FFZY (in base 32);

16 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189066/M (in base 10) 14FG0B (in base 32);

16 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189078/M (in base 10) 14FG0Q (in base 32);

16 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189080/M (in base 10) 14FG0S (in base 32);

16 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189092/M (in base 10) 14FG14 (in base 32);

16 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189104/M (in base 10) 14FG1J (in base 32);

16 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189116/M (in base 10) 14FG1W(in base 32);

24 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189128/M (in base 10) 14FG28 (in base 32);

24 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189130/M (in base 10) 14FG2B (in base 32);

24 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189142/M (in base 10) 14FG2Q (in base 32);

24 mg compresse 100 compresse in blìster PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189155/M (in base 10) 14FG33 (in base 32);

24 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189167/M (in base 10) 14FG3H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

1 compressa da 8 mg, 16 mg e 24 mg contiene:

principio attivo: 8 mg di betaistina dicìoridrato, 16 mg di betaistina dicloridrato e 24 mg di betaistina dicloridrato.

eccipienti: povidone K 90, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, crospovidone e acido stearico.

Rilascio: Merckle GmbH Ludwig Merckìe Strasse 3, - 89143 Blaubeuren Germania.

Confezionamento controllo: Merckle GmbH Graf-Arco Strasse 3, - 89079 Ulm Germania.

Produzione confezionamento e controllo solo per il dosaggio 8 e 16 mg: Losan Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 13, - 79395 Neuenburg.

Confezionamento secondario: CIT S.r.l. - via Luigi Galvanbi 1-20040 Burago di Folgora (Milano) Italia.

Produzione confezionamento e controllo: Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 1 e 2 - 76314 Schorndorf (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

Sindrome di Menière o sintomi parziali simili alla sindrome di Menière: vertigini accompagnati da nausea e vomito, tinnito, perdita dell'udito.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

8 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 038189027/M (in base 10) 14FFZ3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: *C.*

16 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189066/M (in base 10) 14FG0B (in base 32); classe di rimborsabilità: *C;*

16 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189078/M (in base 10) 14FG0Q (in base 32); classe di rimborsabilità: *C;*

24 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 038189128/M (in base 10) 14FG28 (in base 32). classe di rimborsabilità: *C.*

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Betaistina ratiopharm è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04564

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-150) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00